

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – Villa d’Agri  
85050 MARSICOVETERE (PZ)  
☎ 0975352515 – Fax 0975352515  
pec: orioło.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it  
RLOCDM67C10L326L



## TRIBUNALE DI POTENZA

### GIUDICE DEL LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa **Silvana CARLUCCI**, nata a Tito (PZ) il 01/08/1978, rappresentata e difesa dall’avv. C Massimo Oriolo (RLO CDM 67C10 L326L) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Villa d’Agri, Via A. Moro n. 13 (85050 Marsicovetere) come da mandato in calce;

fax 0975352515 – pec: orioło.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

#### CONTRO

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del legale rapp. p.t.

\*\*\* \*\*

1. La ricorrente è docente di ruolo di Discipline Letterarie (classe di concorso A012), in servizio presso il Liceo *Rosa – Gianturco*, annesso al Convitto Nazionale *S. Rosa* di Potenza;
2. la citata classe di concorso appartiene al novero delle c.d. “classi atipiche” sussistendo, quindi, interscambiabilità tra la classe di concorso A012 e la classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino);
3. in tal prospettiva ad un docente titolare sulla classe di concorso A012 (come la ricorrente) possono essere assegnate anche ore della classe di concorso A011 se, per ipotesi, nel proprio istituto di titolarità la classe di concorso subisse un diminuzione dell’orario settimanale (18 ore);



4. in data 9 giugno 2020, con nota prot. 5404, l'Ambito territoriale di Potenza ha pubblicato l'organico dell'autonomia (*id est*: organico di diritto) dell'a.s. 2020/21 del Liceo *Rosa – Gianturco*, da cui risulta che per la classe di concorso A011 vi è l'incremento delle cattedre di potenziamento<sup>1</sup> da 2 a 3 per un totale di 16 cattedre anzichè 15 (doc. 1, 2 e 3);
5. di queste 16 cattedre, 15 hanno i rispettivi titolari mentre la 16<sup>a</sup> classe è restata vacante e disponibile ai fini della mobilità o delle immissioni in ruolo;
6. per la classe di concorso A012 son state attestate, invece, 4 cattedre di cui 3 di 18 ore settimanale (assegnate regolarmente ai rispettivi titolari) mentre per la 4<sup>a</sup> cattedra, di 12 ore, è stata effettuata una c.d. COE (cattedra ad orario esterno) con completamento presso l'IIS *Einstein – De Lorenzo*;
7. tale cattedra è stata assegnata alla ricorrente (ultima nella graduatoria dei docenti di A012) che, quindi, dovrà svolgere 12 ore presso il proprio il Liceo *Rosa – Gianturco* con completamento presso l'IIS *Einstein – De Lorenzo* di Potenza (doc. 4) e, segnatamente presso il plesso di Picerno;
8. la ricorrente, con nota del 23 giugno 2020, ha, quindi, rilevato l'illegittimità nella formazione dell'organico di diritto nei termini sopra esposti, facendo rilevare all'Ambito territoriale di Potenza che la formazione di una COE per la propria classe di concorso fosse illegittima, posto che le 6 ore mancanti potevano e dovevano essere integrate attingendo dalle 18 ore disponibili sulla cattedra A011 (doc. 5);
9. con nota prot. 5969 del 26.06.2020 l'Ambito territoriale di Potenza si è limitata ad affermare la legittimità della formazione dell'organico dell'autonomia del citato Liceo *Rosa – Gianturco* rilevando, in ogni caso, che la formazione dell'organico fosse prerogativa del Dirigente scolastico e non dell'Ambito territoriale (doc. 6);
10. quindi il posto vacante sulla classe di concorso A011 è stato attribuito in sede di mobilità (doc. 7);
11. l'illegittimità sopra evidenziata oltre che riverberarsi negli anni scolastici futuri, ha

---

<sup>1</sup> L'organico di potenziamento, introdotto dalla L. n. 107/2015 consente di mettere a disposizione delle scuole posti di insegnanti non utilizzati per il funzionamento delle classi (orario curricolare e quadro ordinamentale-base), da impegnare per attivare la flessibilità organizzativa e didattica, indispensabile per migliorare gli esiti dell'apprendimento.



già prodotto il suo pregiudizio in quanto la ricorrente, oltre che essere costretta a recarsi presso il plesso distaccato di Picerno dell'IIS *Einstein – De Lorenzo* per le 6 ore della COE dovrà, conseguenzialmente, sobbarcarsi gli oneri delle attività collaterali con duplicazione, ad esempio, del consiglio di classe, del collegio docenti, delle riunioni di dipartimento e degli incontri scuola famiglia;

12. è necessario, perciò, proporre azione giudiziale.

## DIRITTO

I procedimenti amministrativi per la formazione degli organici (di diritto e di fatto) - di competenza esclusiva degli Ambiti territoriali (A.T.) del Ministero dell'Istruzione - rappresentano, nel loro insieme, uno dei processi fondamentali per il corretto avvio e il buon funzionamento delle attività di ciascuna scuola.

I dati di partenza che consentiranno agli A.T. di predisporre gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono quelli forniti dalle stesse scuole, che avranno preventivamente raccolto le iscrizioni degli alunni distinti per classe.

Con la predisposizione dell'organico di diritto (ora dell'autonomia) è possibile, in definitiva, costruire la pianta organica della singola istituzione scolastica, individuare eventuali ore eccedenti ovvero individuare eventuali situazioni di esubero.

Sulla scorta di questi dati sarà possibile, quindi, determinare una cattedra oraria interna (COI), laddove il fabbisogno orario offerto dal singolo istituto sia bastevole per una cattedra intera (18 ore settimanali); far ricorso ad una cattedra ad oraria esterna (COE) laddove, invece, l'orario disponibile nel proprio istituto di titolarità non sia sufficiente e necessiti, quindi, di essere integrato con ore disponibili presso altre Istituzioni scolastiche. In ultima istanza, laddove non sia possibile nessuna delle due operazioni sopra citate, il docente si troverà in una condizione di soprannumerarietà e dovrà, quindi, presentare domanda di mobilità condizionata e trasferito d'ufficio.

In tal contesto e con particolare riferimento alla scuola secondaria di II grado, è bene evidenziare che la pianta organica ruota intorno al c.d. organico dell'autonomia che rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di



soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015).

L'organico dell'autonomia comprende le cattedre dell'organico di diritto e i posti per il potenziamento (comma 68) e, cosa particolarmente importante, **è che tutti i docenti confluiscono in un unico organico.**

L'unificazione dell'organico determina, quindi, la costituzione di cattedre anche tra plessi **INDIRIZZI DIVERSI e ciò è tanto più evidente nel caso delle classi di concorso c.d. atipiche.**

In quest'ultimo caso è evidente, quindi, che la formazione di una COE, presuppone che al docente che si trovi con un numero di ore inferiore alle 18 settimanali non possano essergli assegnate nemmeno ore di una diversa classe di concorso interscambiabile con quella di titolarità: solo in questo caso sarà possibile ricorrere ad una COE.

Sulla scorta di tali premesse emerge in modo alquanto evidente che nella vicenda per cui è causa l'Amministrazione resistente ha fatto mal governo delle norme in materia di formazione dell'organico e di quelle in materia di COE.

Difatti nel caso di specie non aveva ragion d'essere la COE attribuita alla ricorrente (12 ore presso il Liceo *Rosa – Gianturco* + 6 presso l'IIS *Einstein – De Lorenzo*) in quanto le 6 ore mancanti, stante l'interscambiabilità con la classe di concorso A011, potevano essere attinte dalle 18 ore disponibili sul tale ultima classe di concorso.

Se è vero che si lascia alle scuole la facoltà di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle atipiche, vada assegnata una cattedra, **è altrettanto vero che permane l'obbligo di assegnare queste ore al personale attualmente in servizio presso l'istituzione scolastica interessata.**

Nel caso di specie la distribuzione delle ore disponibili è avvenuto in spregio delle regole sull'organico dell'autonomia sopra citate e di precise disposizioni emanate dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero (nota prot. 487 del 10/04/2020 – doc. 8) riguardanti, appunto, le istruzioni operative per la formazione degli organici del personale scolastico.



Nelle citate Istruzioni operative è, in particolare, stabilito che: *“Per l’ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, sin dall’anno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. LE CATTEDRE CHE SI COSTITUISCONO IN TALI SEDI CONSIDERANO TUTTI I CONTRIBUTI ORARI DELLA MEDESIMA CLASSE DI CONCORSO PRESENTI NELL’INTERA AUTONOMIA...”*.

Da quanto precede emerge in modo incontrovertibile che nella costruzione dell’organico dell’autonomia bisogna considerare tutti i contributi orari presenti nell’Istituto il che, a maggior ragione, vale per le classi di concorso atipiche.

La COE attribuita alla ricorrente disattende le disposizioni operative sopra citate ove, tra l’altro, si afferma che l’attribuzione delle classi di concorso **deve avere come FINE PRIORITARIO LA TUTELA DELLA TITOLARITÀ DEI DOCENTI PRESENTI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, L’OTTIMALE FORMAZIONE DELLE CATTEDRE E LA CONTINUITÀ DIDATTICA.**

In definitiva l’Amministrazione resistente ha operato in modo illegittimo, disattendendo i principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (che, in chiave civilistica, altro non significa che violazione delle regole di correttezza e buona fede: artt. 1175 e 1375 c.c.) formando una COE (attribuita alla ricorrente) benchè le si potessero assegnare ore della classe di concorso A011, ampliamento disponibili nell’organico dell’autonomia del liceo *Rosa – Gianturco* nel quale organico concorrono anche le ore del potenziamento.

Alla luce di quanto precede, l’organico dell’autonomia per la scuola secondaria di II grado elaborato dall’AT di Potenza va, quindi, annullato e/o disapplicato nella parte in cui, relativamente all’organico del Liceo *Rosa – Gianturco*, ha previsto una COE per la classe di concorso A012 associando alle 12 ore disponibili presso il citato Liceo ulteriori 6 ore presso l’IIS *Einstein – De Lorenzo*, malgrado la disponibilità di 18 ore sulla classe di concorso A011.

\*\*\* \*\*

Allo stato la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

**RICORRE**

alla S.V. Ill.ma in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di



comparizione e discussione – disattesa ogni contraria istanza – voglia così provvedere;

- a) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità (e/o disapplicarla) la nota prot. 5401/2020 dell'AT di Potenza e i relativi allegati, nella parte in cui, con specifico riferimento all'organico dell'autonomia del Liceo *Rosa – Gianturco*, ha previsto una COE associando alle 12 ore disponibili per la classe concorso A012 ulteriori 6 ore presso l'IIS *Einstein – De Lorenzo*, malgrado la disponibilità di 18 ore sulla classe di concorso A011;
- b) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente, con effetto dal 1° settembre 2020, alla formazione di una cattedra ad orario interno formata da 12 ore per la classe di concorso A012 più 6 ore per la classe di concorso A011, condannando l'Amministrazione resistente ad adottare gli atti consequenziali a tali fine;
- c) Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.

**DOCUMENTI DEPOSITATI:**

1. Nota AT PZ prot. 5404/20 approvazione Organico dell'autonomia;
2. Ripartizione organico del potenziamento Prov. PZ AS 2020/21;
3. Ripartizione organico potenziamento Prov. PZ AS 2019/20;
4. Attestazione IIS *Einstein – De Lorenzo* orario Plessi di Picerno;
5. Ricorso amministrativo avverso l'Organico dell'autonomia;
6. Nota AT Potenza prot. 5969/20;
7. Bollettino mobilità Prov. PZ as 2020/21;
8. Nota Ministero dell'Istruzione prot. 487/20 – Istruzioni operative formazione organico autonomia.

Valore della controversia. Indeterminabile.

Villa d'Agri, 19 ottobre 2020

*avv. C. Massimo Oriolo*





# TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE - Cancelleria Lavoro -

Verbale di prima udienza

All'udienza del giorno 13/04/2021, delle ore 10,35,

Giudice Dr. ssa Tasseri, chiamata la causa iscritta al n. 579/R.G.:

Ricorrente/attore principale Calvia Sposo

Avv. C. P. Quilò

Resistente/convenuto principale Ministero dell'Istruzione

Avv. It. C. Robertella

È comparso per la ricorrente l'avv. Quilò il quale si riferisce al proprio ricorso resistito per il suo accoglimento. In primo punto dedotta ex diverso e colta alle richieste di integrazione del contraddittorio avanzate dal Ministero resistente nelle forme dell'art. 181 cpe

È comparso per l'amministrazione la avv. It. C. Robertella la quale si riferisce alle proprie memorie difensive resistite per il rifiuto del ricorso, difeso dalle avv. It. C. Robertella

riservata la necessità della integrazione del contraddittorio disposta dalla parte ricorrente giustificata nelle

forme dell' art. 151 che copia del  
gioco e del presente volume  
di volume, nei termini di legge, sul  
sito istituzionale nel ministero  
resistente. Rinviare all' volume  
del 23 giugno 2021

Il G. L.  
Bl.